



Progressivo ITER 9766/19

DETERMINAZIONE N. DPD/76

del __ 07 agosto 2019 __

DIPARTIMENTO Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 – Disposizioni: a) per ottemperare alle sentenze TAR Abruzzo (Sezione Prima) n. 00282/2019 e n. 00283/2019 in relazione alla ritenuta illegittimità di decurtazioni e/o esclusioni di operatori economici per aver presentato preventivi che la Regione Abruzzo ha ricondotto “ad un unico centro decisionale”; b) per determinare la cessazione della materia del contendere nei ricorsi relativi alla medesima fattispecie; c) per il riesame in autotutela delle istanze di finanziamento che hanno subito decurtazioni o sono state escluse sulla base del rilievo censurato dalle suddette sentenze; d) per l’indicazione di direttive in ordine all’adozione di provvedimenti conseguenti alla presente determinazione.

IL DIRETTORE

Visti:

- Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e

- che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, con particolare riferimento all'articolo 48;
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d'atto";
 - la Determinazione Direttoriale n. DPD/92/2016 del 17/02/2016, con la quale l'AdG ha approvato "*Le Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 al fine di dettare gli indirizzi organizzativi e procedurali per l'emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento "a regia" del Programma, con riserva di completamento del Documento, nonché la periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, in funzione esclusiva della maggiore razionalizzazione delle procedure ed a tutela delle esigenze di ottimizzazione delle risorse, onde prevenire rischi di disimpegno automatico di esse*";
 - la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l'AdG, a seguito di aggiornamenti ed integrazioni al documento precedentemente approvato ha approvato "*Le linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020*", all'interno delle quali viene individuato, quale soggetto attuatore della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali, l'ex Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura, che assunto da ultimo la denominazione di: "*Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà*";
 - le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019;
 - la DGR n. 174 dell'8/04/2019 recante l'Aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012;

DATO ATTO CHE:

- le Linee Guida, sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019, al paragrafo 2 - Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese, sotto-paragrafo 2.3 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" – precisano che: *“sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente.”* (art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- dalle pertinenti disposizioni europee, nazionali e dalle citate Linee Guida si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle *“attività ammissibili”* e, dunque, rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) imputabile ad un'operazione finanziata, ferma restando la diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura di riferimento concorre;
 - b) pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
 - c) ***congrua*** rispetto all'azione ammessa e ***deve comportare costi commisurati*** alla dimensione del progetto;
 - d) necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - e) relativa ad interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - f) essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
 - g) relativa a costi, ivi compresi quelli concernenti le spese generali, che devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in **termini di economicità e di efficienza**;
- i controlli amministrativi sulle domande di sostegno devono includere, in particolare, la verifica della ragionevolezza dei costi, attraverso l'utilizzo di un sistema di valutazione adeguato;
- per **verificare la ragionevolezza dei costi**, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista se l'adozione di un solo metodo non garantisce un'adeguata valutazione:
 - a) confronto tra preventivi;
 - b) adozione di un listino dei prezzi di mercato o *database* costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
 - c) valutazione tecnica indipendente sui costi;
- nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da fornitori diversi e che riportano, nei dettagli, l'oggetto della fornitura, per procedere poi alla scelta di quello che, secondo parametri tecnico-economici e costi/benefici, sia ritenuto il più idoneo;
- nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli

importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo), verificando, in particolare, attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi;

- in **alternativa o in abbinamento** al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato. L'Autorità di gestione può istituire un comitato o commissione di valutazione oppure svolgere informalmente una ricerca di mercato, anche tramite internet. I membri del comitato di valutazione devono avere esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e non devono presentare conflitti di interesse e il lavoro svolto deve essere documentato;
- in caso di progetti complessi, nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte o laddove le offerte divergessero per parametri tecnici (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una ricerca di mercato per ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto, dei materiali che lo compongono o dei servizi specialisti da acquistare sul mercato. Il riferimento alle banche dati dei prezzi e dei listini ufficiali può essere utile, ma è preferibile l'adozione di un metodo misto (es. confronto tra preventivi e consultazione listino prezzi e/o parere di esperto)";

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/42 del 23/12/2016 e s.m.i. è stato approvato il Bando della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - Sottomisura 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Tipologia d'intervento 4.1.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" - Anno 2016;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/43 del 23/12/2016 e s.m.i. è stato approvato il Bando della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli – Tipologia d'intervento 4.2.1 "*Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*" – Annualità 2016;
- nei suddetti bandi sono stabilite le prescrizioni alle quali si sono dovuti attenere gli operatori economici partecipanti;
- in merito alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno, relativa alla contabilità preventiva delle opere, elaborata su indicazioni che hanno riguardato le opere a misura, quelle a preventivo e le spese generali, evidenziando i massimali fissati per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari, nella determinazione dirigenziale n. DPD141/16 del 15/04/2016 e s.m.i., è stato stabilito, in particolare, quanto segue:
 - 1) la presentazione di tre preventivi emessi da ditte fornitrici concorrenti, precisando che, per le opere edili e affini, propriamente dette, e le sistemazioni esterne (entrambe a misura), i preventivi dovevano essere formulati sulla base dei "*Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo*" (denominato "prezzario A.N.C.E."), in vigore alla data di presentazione della domanda. Le singole voci dovevano essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;

- 2) per le opere di trasformazione agraria, piantagione arborea da frutto (escluso vigneti), prati e pascoli montani, i preventivi dovevano essere formulati sulla base del prezzario, approvato con la determinazione dirigenziale n. DPD141/16 del 15/04/2016 e s.m.i. e pubblicato sul sito della Regione Abruzzo; per gli interventi relativi ai vigneti da tavola, il riferimento erano gli allegati III/A/B/C di cui alla DGR n. 42 del 20/01/2015 pubblicata sul BURA Speciale n.3 del 27/02/2015;
- 3) era richiesta la presentazione di tre preventivi, prodotti da ditte fornitrici concorrenti, per le opere edili non ricomprese nel prezzario "A.N.C.E." e per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali e prestazioni professionali. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, la presentazione dei tre preventivi era finalizzata esclusivamente alla valutazione della congruità della spesa, fermo restando che il beneficiario era tenuto a rispettare integralmente la normativa per l'esecuzione degli interventi, sulla base del progetto ritenuto ammissibile;

CONSIDERATO CHE:

- è stato presentato ricorso al TAR Abruzzo (Sezione Prima), di cui al numero di registro generale 470 del 2018, da parte di un'impresa che aveva inoltrato istanza di sostegno per il finanziamento previsto dal Bando della Misura M04 – Investimenti in Immobilizzazioni Materiali – Sottomisura Mis. 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività" – Anno 2016, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DPD18/42 del 23/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'impugnativa ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di finanziamento per l'acquisto di attrezzature agricole poiché la Regione ha ritenuto i preventivi presentati non riconducibili a ditte concorrenziali, come richiesto dal menzionato bando, stante la sussistenza, di legami di collegamento tra le stesse, come rilevato in esito a verifiche svolte dall'Amministrazione regionale;
- il TAR Abruzzo, con sentenza n. 00282/2019, ha accolto il ricorso proposto, avendo ritenuto in particolare illegittima la motivazione posta alla base della decisione operata dalla Regione di decurtare le spese considerate non ammissibili, avendo la Regione medesima fondato le ragioni di tale determinazione sulla circostanza che i preventivi sarebbero stati forniti da taluni operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto "*riconducibili ad un unico centro decisionale*";
- nella menzionata sentenza, il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziare, nello specifico, che "*la richiesta dei preventivi è finalizzata a consentire la verifica della congruità delle spese da ammettere a finanziamento e pertanto non ha alcun fondamento l'effettuato paragone con le procedure ad evidenza pubblica, perché non vi è l'obbligo dell'azienda di acquistare i mezzi dal fornitore che ha presentato l'offerta migliore [...]. Peraltro, il requisito dell'insussistenza di un collegamento tra imprese rileva in materia di affidamento di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la segretezza e la par condicio tra concorrenti, esigenze che non emergono nell'ipotesi di domanda di ammissione a contributo pubblico, ove la presentazione di tre diversi preventivi risponde alla funzione di assicurare il principio di congruità della spesa.*"

- il giudice amministrativo, con la citata sentenza, ha sostenuto altresì che, laddove il bando disponga che i preventivi debbano essere forniti da imprese “concorrenti”, il medesimo bando intende innanzitutto perseguire l’interesse pubblico di ammettere a finanziamento ed erogare risorse con riferimento a costi che siano *“ragionevoli, congrui e rispondenti alla realtà di mercato”*;
- altri profili di rilievo per la presente determinazione che si evincono, nello specifico, dalla menzionata sentenza n. 00282/2019 sono: - quello in cui il giudice amministrativo sostiene che *“Né il bando prevedeva – né avrebbe potuto ragionevolmente richiederlo – l’obbligo degli istanti di verificare e comprovare, per ogni fornitore, l’insussistenza di rapporti di collegamento con altre imprese redattrici di preventivi”*; - quello relativo all’inconferenza del richiamo alla giurisprudenza, sviluppatasi in materia di affidamento di contratti pubblici, concernente l’esclusione delle imprese, in collegamento tra loro, per evitare che la gara e la regolarità del confronto concorrenziale siano condizionate da offerte formulate in violazione del principio di segretezza, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di *par condicio*, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione;
- con riferimento al secondo dei profili richiamati, il giudice amministrativo ha poi puntualizzato che, diversamente dalle procedure svolte in applicazione del Codice dei contratti pubblici, nelle procedure per l’erogazione di fondi pubblici *“il richiedente il beneficio è tenuto a comprovare la serietà e la congruità delle spese oggetto della richiesta di finanziamento attraverso l’allegazione dei preventivi”*;
- con riferimento alla sentenza n. 282/2019 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota PEC 19029 dell’11/06/2019, agli atti del Dipartimento competente in materia di agricoltura, nel trasmettere le decisione in questione, ha evidenziato che la stessa *“coglie perfettamente la diversa specie che riguarda l’erogazione di fondi pubblici, che (diversamente dall’affidabilità di contratti pubblici) trova la propria ratio nella sola serietà e congruità delle spese, neutro restando l’aspetto di collegamento con altre imprese”*;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

- è stato presentato un altro ricorso al TAR Abruzzo (Sezione Prima), di cui al numero di registro generale 1 del 2019, da parte di un’altra impresa che aveva inoltrato istanza di sostegno in relazione al predetto bando regionale, sempre relativo alla Misura 4.1 del PSR Abruzzo 2014-2020, e che la spesa relativa alla suddetta domanda, il cui finanziamento è stato disposto con la determinazione DPD 018/701 del 12/12/2018, veniva decurtata in quanto la Regione, in analogia alla fattispecie sopra richiamata, aveva ritenuto che i preventivi di spesa, prodotti dal richiedente per comprovare la congruità delle spese oggetto della richiesta di finanziamento, fossero imputabili ad imprese non autonome e non in concorrenza tra loro, poiché *“riconducibili ad un unico centro decisionale”*;
- il TAR Abruzzo, con sentenza n. 00283/2019, ha accolto il ricorso proposto, in linea di continuità con la precedente pronuncia n. 00282/2019, avendo ritenuto illegittima, anche in tal caso, la motivazione posta alla base della decisione operata dalla Regione di decurtare le spese considerate non ammissibili, avendo fondato l’Amministrazione regionale le ragioni di tale determinazione sulla circostanza che i preventivi sarebbero stati forniti da taluni operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto *“riconducibili ad un unico centro decisionale”*;

- con riferimento alla menzionata sentenza n. 00283/2019, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota PEC del 6/6/2019, acquisita agli atti del Dipartimento competente in materia di agricoltura, nel trasmettere la predetta pronuncia, ha avuto modo di evidenziare che *“la motivazione resa si fonda sulla ragionevole premessa che, in sede di erogazione di benefici pubblici, basti comprovare la serietà e la congruità delle spese oggetto di finanziamento”*. Con la medesima nota, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha, altresì, puntualizzato che, con riferimento all'evidenziato profilo, *“la remissione della questione al Consiglio di Stato sembrerebbe insuscettibile di probabile successo”*;

RITENUTO UTILE RICHIAMARE ai fini del presente provvedimento anche la sentenza n. 5099/2018 del Tribunale di Palermo – Sezione V Civile – Sezione specializzata in materia di imprese, in riferimento alla quale si evidenzia quanto segue:

- a) il giudice ordinario ha disposto l'accoglimento della domanda di contestazione del decreto di revoca parziale di un contributo concesso nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 311;
- b) il predetto decreto di revoca parziale era stato adottato, in esito alle verifiche svolte dalla Corte dei Conti della Comunità europea sull'affidabilità dei meccanismi di controllo, in quanto, nella documentazione per l'accesso al finanziamento, l'impresa beneficiaria del sostegno aveva presentato, per dimostrare la congruità del prezzo relativo all'acquisto di una macchina impagliatrice e di un cippatore, tre preventivi di tre imprese che risultavano tra di loro collegate e, dunque, non ritenute tra loro in concorrenza;
- c) il giudice ordinario ha avuto modo di affermare, nella decisione in questione, che la cointeressenza nelle partecipazioni societarie non poteva alterare i prezzi offerti dai tre fornitori in quanto, nelle società di capitali, la direzione dell'impresa e la gestione operativa risulta affidata all'amministratore che, nel caso di specie, non coincideva per le due società, né si identificava con la titolare della ditta individuale;
- d) il Tribunale di Palermo – Sezione V civile - ha, peraltro, avuto modo di puntualizzare che *“la presentazione dei tre preventivi di imprese tra di loro non configurava un'ipotesi di frode o di attività illegale, bensì una mera irregolarità, in sede di istruttoria, gli uffici della Regione avrebbero dovuto richiedere al beneficiario un'integrazione delle offerte mediante la presentazione di altri preventivi di altre ditte, al fine di verificare che il prezzo offerto per l'acquisto dei macchinari fosse effettivamente il più basso”*;
- e) nella predetta sentenza è stato, peraltro, rilevato lo stato soggettivo di buona fede dell'attore che non poteva conoscere i rapporti societari esistenti tra le imprese, ritenendo di allegare alla domanda di aiuto tre preventivi di soggetti diversi, in quanto provenienti da imprese aventi ragione sociale e partita iva differenti;

DATO ATTO CHE:

- sono stati notificati alla Regione Abruzzo i seguenti ulteriori ricorsi giurisdizionali amministrativi, finalizzati all'annullamento di taluni provvedimenti con i quali sono state operate decurtazioni, ai contributi concessi a valere sul PSR Abruzzo 2014-2020, basate sulla circostanza che i preventivi presentati sarebbero stati forniti da operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto *“riconducibili ad un unico centro decisionale”*;

- i ricorsi di che trattasi, sono quelli di seguito indicati:
 - a) **Ricorso TAR Abruzzo – Pescara – proposto da (omissis) c/Regione Abruzzo – notificato in data 7 agosto 2018;**
 - b) **Ricorso TAR Abruzzo – Pescara – proposto da (omissis) c/Regione Abruzzo – notificato il 24 ottobre 2018;**
 - c) **Ricorso TAR Abruzzo – Pescara – proposto da (omissis) c/Regione Abruzzo – notificato in data 15 settembre 2018;**

PRESO ATTO che le menzionate Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019, prevedono che, in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di Gestione:

- a) possa avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un *database* periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa;
- b) possa istituire un comitato o una commissione di valutazione oppure svolgere informalmente una ricerca di mercato, anche tramite internet, fermo restando che i membri del comitato di valutazione abbiano esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e che non presentino conflitti di interesse;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto sopra riportato:

- a) **ottemperare alle richiamate sentenze n. 282/19 e n. 283/19** e nel contempo assicurare il **rispetto del principio della sana gestione finanziaria** del PSR Abruzzo 2014/2020, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 e dell'articolo 66 del Reg. (UE) 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo ad una **verifica di carattere sostanziale** della congruità delle spese di che trattasi, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;
- b) **in via di autotutela**, per garantire l'applicazione dei **canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione** ed evitare di esporre l'amministrazione regionale ad eventuali ulteriori azioni anche di natura risarcitoria, **estendere** quanto consegue dall'ottemperanza alle citate sentenze, a tutti i **beneficiari** che, sebbene non abbiano presentato ricorsi avverso le determinazioni assunte dalla Regione, abbiano subito decurtazioni fondate sulla circostanza che i preventivi sarebbero stati forniti da taluni operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto "*riconducibili ad un unico centro decisionale*", ricorrendo, anche in tal caso, a **verifiche di carattere sostanziale**, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;
- c) **precisare** che il riesame delle istanze e dei relativi provvedimenti, ai fini della verifica della congruità della spesa basata sui preventivi acquisiti, è esteso, altresì, ai beneficiari che, in forza delle decurtazioni subite, non sono risultati ammissibili a finanziamento, ricorrendo, anche in tal caso, a **verifiche di carattere sostanziale**, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;

- d) **procedere**, con successivo provvedimento e con ogni possibile urgenza, alla istituzione di una specifica Commissione tecnica, composta di soggetti che non abbiano partecipato alla definizione delle attività istruttorie e valutative, previa verifica di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, che **valuti l'effettivo rispetto del principio della congruità delle spese**, tenuto conto delle metodologie indicate nelle citate Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019, garantendo, in ogni caso, **l'applicazione della medesima metodologia a tutte le fattispecie che presentino analoghe caratteristiche**;
- e) **stabilire** che la Commissione tecnica valuti nuovamente e prioritariamente, ai fini della verifica della congruità della spesa, le istanze relative alle richiamate pronunce ed i correlati provvedimenti e a quelle per le quali risultano pendenti i ricorsi alla data di adozione della presente determinazione, stabilendo che le **attività valutative si concludano entro il prossimo 30 settembre 2019**;
- f) **stabilire**, altresì, che i Responsabili di Misura del PSR Abruzzo 2014-2020, nell'adozione di provvedimenti recanti l'approvazione di graduatorie, successivi al presente provvedimento, dispongano **l'ammissione con riserva** al sostegno richiesto da potenziali beneficiari, laddove le attività di controllo svolte abbiano evidenziato la presenza di rapporti di collegamento tra le imprese, in relazione a preventivi presentati per la verifica della congruità della spesa;
- g) **stabilire** che la Commissione tecnica valuti nuovamente, nel rispetto delle citate Linee Guida, con riferimento al rispetto del principio della congruità delle spese dichiarate, le istanze di cui alla lettera f), e quelle relative a ricorsi nel frattempo eventualmente proposti, impegnandosi a concludere **le attività di competenza entro 45 giorni dall'approvazione delle relative graduatorie, ovvero dalla proposizione di eventuali ricorsi**;
- h) stabilire che, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto del principio della *par condicio* tra concorrenti e al **fine di non esporre l'Amministrazione regionale ad eventuali richieste risarcitorie**, la Commissione tecnica valuti nuovamente tutte le istanze presentate a valere sul PSR 2014-2020 ed i relativi provvedimenti amministrativi adottati, in relazione ai quali sono state operate decurtazioni motivate dalla circostanza che i preventivi presentati sarebbero stati forniti da operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto *"riconducibili ad un unico centro decisionale"*, **stabilendo che la Commissione tecnica di valutazione completi le attività di competenza entro il 30 giugno 2020**;
- i) **stabilire** che l'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 quantifichi, avvalendosi del supporto dei Responsabili delle Misure, il budget necessario per incrementare la dotazione delle misure interessate dall'attuazione del presente provvedimento, al fine di poterne tenere conto nella proposta di modifica del PSR in corso di elaborazione alla data di adozione della presente determinazione e permettere il riconoscimento di contributi, in conseguenza degli esiti positivi delle verifiche di carattere sostanziale che la Commissione tecnica è tenuta a svolgere;
- j) **stabilire** che in ordine all'adozione della presente determinazione siano inoltrati, **a tutti i beneficiari**, a mezzo pec, da parte del Servizio *Sviluppo della Competitività e Fondo di*

Solidarietà”, specifici avvisi di avvio del procedimento, finalizzati al riesame dei ricorsi che risultino pendenti alla data di adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che con nota 228563 del 6 agosto 2019 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca ha chiesto all’Avvocatura regionale di esprimersi in merito all’adozione del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 229982 del 7 agosto 2019 del Servizio Autonomo “Avvocatura Regionale”, agli atti del Dipartimento, recante parere favorevole in merito all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di **ottemperare alle richiamate sentenze n. 282/19 e n. 283/19** e nel contempo assicurare il **rispetto del principio della sana gestione finanziaria** del PSR Abruzzo 2014/2020, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 56, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 e dell’articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo ad una **verifica di carattere sostanziale** della congruità delle spese di che trattasi, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;
- b) **in via di autotutela**, per garantire l’applicazione dei **canoni di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione** ed evitare di esporre l’amministrazione regionale ad eventuali ulteriori azioni anche di natura risarcitoria, di **estendere** quanto conseguito dall’ottemperanza alle citate sentenze, a tutti i **beneficiari** che, sebbene non abbiano presentato ricorsi avverso le determinazioni assunte dalla Regione, abbiano subito decurtazioni fondate sulla circostanza che i preventivi sarebbero stati forniti da taluni operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto *“riconducibili ad un unico centro decisionale”*, ricorrendo, anche in tal caso, a **verifiche di carattere sostanziale**, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;
- c) di **precisare** che il riesame delle istanze e dei relativi provvedimenti, ai fini della verifica della congruità della spesa basata sui preventivi acquisiti, è esteso, altresì, ai beneficiari che, in forza delle decurtazioni subite, non sono risultati ammissibili a finanziamento, ricorrendo, anche in tal caso, a **verifiche di carattere sostanziale**, secondo le modalità specificate nei punti che seguono;
- d) di **procedere**, con successivo provvedimento e con ogni possibile urgenza, alla istituzione di una specifica Commissione tecnica, composta di soggetti che non abbiano partecipato alla definizione delle attività istruttorie e valutative, previa verifica di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, che **valuti l’effettivo rispetto del principio della congruità delle spese**, tenuto conto delle metodologie indicate nelle citate Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019, garantendo, in ogni caso,

l'applicazione della medesima metodologia a tutte le fattispecie che presentino analoghe caratteristiche;

- e) di **stabilire** che la Commissione tecnica valuti nuovamente e prioritariamente, ai fini della verifica della congruità della spesa, le istanze relative alle richiamate pronunce ed i correlati provvedimenti e a quelle per le quali risultano pendenti i ricorsi alla data di adozione della presente determinazione, stabilendo che le **attività valutative si concludano entro il prossimo 30 settembre 2019;**
- f) di **stabilire**, altresì, che i Responsabili di Misura del PSR Abruzzo 2014-2020, nell'adozione di provvedimenti recanti l'approvazione di graduatorie, successivi al presente provvedimento, dispongano l'ammissione con riserva al sostegno richiesto da potenziali beneficiari, laddove le attività di controllo svolte abbiano evidenziato la presenza di rapporti di collegamento tra le imprese, in relazione a preventivi presentati per la verifica della congruità della spesa;
- g) di **stabilire** che la Commissione tecnica valuti nuovamente, nel rispetto delle citate Linee Guida, con riferimento al rispetto del principio della congruità delle spese dichiarate, le istanze di cui alla lettera f), e quelle relative a ricorsi nel frattempo eventualmente proposti, impegnandosi a concludere **le attività di competenza entro 45 giorni dall'approvazione delle relative graduatorie, ovvero dalla proposizione di eventuali ricorsi;**
- h) di stabilire che, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto del principio della *par condicio* tra concorrenti e al **fine di non esporre l'Amministrazione regionale ad eventuali richieste risarcitorie**, la Commissione tecnica valuti nuovamente tutte le istanze presentate a valere sul PSR 2014-2020 ed i relativi provvedimenti amministrativi adottati, in relazione ai quali sono state operate decurtazioni motivate dalla circostanza che i preventivi presentati sarebbero stati forniti da operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto "*riconducibili ad un unico centro decisionale*", **stabilendo che la Commissione tecnica di valutazione completi le attività di competenza entro il 30 giugno 2020;**
- i) di **stabilire** che l'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 quantifichi, avvalendosi del supporto dei Responsabili delle Misure, il budget necessario per incrementare la dotazione delle misure interessate dall'attuazione del presente provvedimento, al fine di poterne tenere conto nella proposta di modifica del PSR in corso di elaborazione alla data di adozione della presente determinazione e permettere il riconoscimento di contributi, in conseguenza degli esiti positivi delle verifiche di carattere sostanziale che la Commissione tecnica è tenuta a svolgere;
- j) di **stabilire** che i responsabili delle Misure del PSR 2014-2020, ciascuno per quanto di competenza, comunichino all'Autorità di Gestione l'elenco dei beneficiari che rientrano nella casistica di cui alla lettera h) **entro e non oltre il 30 settembre 2019;**
- k) di **stabilire** che in ordine all'adozione della presente determinazione siano inoltrati, **a tutti beneficiari**, a mezzo pec, da parte del Servizio *Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà*", specifici avvisi di avvio del procedimento, finalizzati al riesame dei ricorsi che risultino pendenti alla data di adozione del presente provvedimento;
- l) di trasmettere la presente determinazione ad AGEA, a tutti i Responsabili di Misura e ai Responsabili dei controlli;

m) di pubblicare la presente determinazione sul BURA, versione telematica, nonché nelle sezioni dedicate al PSR Abruzzo 2014-2020.

L'Autorità di Gestione

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022

L'Estensore

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022